



Alessandra Ghiroldi

N. 10332 di repertorio

N.6799 di raccolta

Verbale di assemblea Straordinaria

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno ventisette del mese di settembre, alle ore quindici e cinque.

In Lovere, Piazza Garibaldi n.12, presso il mio studio.

Avanti a me dottoressa Alessandra Ghiroldi , Notaio in Lovere, iscritta presso il Collegio Notarile di Bergamo.

E' comparso

CATALINI Dario, nato a Lovere il 25 agosto 1952, codice fiscale CTL DRA 52M25 E704N, domiciliato per la carica in Lovere (BG), via delle Baracche n. 6, presso la sede della infra nominata società, quale consigliere, della società

"**L'ORA S.R.L.**", con sede in Lovere (BG), via delle Baracche n. 6, capitale sociale euro 2.037.400,00 (duemilionitrentasettemilaquattrocento virgola zero **zero**) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, codice fiscale e numero di iscrizione 02685750164, numero R.E.A. BG-314793, indirizzo PEC: info@pec.portoturistico dilovere, società a responsabilità limitata soggetta a direzione e controllo da parte del Comune di Lovere.

Detto comparente, **della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo**, mi chiede di redigere il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria dei soci della suddetta società, riunita in questo luogo, in questo giorno ed a quest'ora, per deliberare sugli argomenti di cui al seguente ordine del giorno:

- Approvazione Statuto con modifiche ex D.lgs.175/2016
- varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma dello Statuto Sociale, lo stesso comparente, il quale,

dato atto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto in questo giorno, luogo ed ora;

- che per l'Organo Amministrativo sono presenti:

* esso stesso comparente, consigliere

assenti giustificati gli altri membri del consiglio di amministrazione signori:

MAUSSIER Valerio, nato a Roma il 3 maggio 1955, codice fiscale MSS VLR 55E03 H5010, presidente

NEGRINELLI Daniela, nata a Lovere il giorno 8 aprile 1977, codice fiscale NGR DNL 77D48 E704W

NODARI Nicolas, nato a Lovere il 30 luglio 1998, codice fiscale NDR NLS 98L30 E704D

FUSARRI Stefania, nata a Lovere il 30 dicembre 1986, codice fiscale FSR SFN 86T70 E704E,

consiglieri

debitamente informati, che hanno dichiarato prima d'ora con comunicazione ritenuta valida dallo stesso Presidente, di essere debitamente informati sugli argomenti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione dei medesimi, come dichiara lo stesso Presidente

- Che per I soci sono presenti:

* il Comune di Lovere, codice fiscale 81003470168, portatore di una quota

Registrato a Bergamo

il 26/10/2023

N. 45890

Serie 1T

di nominali euro 1367.467,00 (unmilionetrecentosessantasettemilaquattrocentosessantasette), pari a circa il 67,12% del capitale sociale, in persona di:

PENNACCHIO Alex nato a Lovere il 21 dicembre 1970

* la COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI, codice fiscale 90029430163, portatrice di una quota di nominali euro 669933,00 (seicentosessantanovemilanovecentotrentatré), pari a circa il 32,88% (trentadue virgola ottantotto per cento) del capitale sociale, in persona di:

BELLINI Adriana nata a Sarnico il 12 maggio 1970

- che per il Collegio sindacale sono presenti:

* STOPPANI Laura, nata a Lovere il 14 settembre 1971, codice fiscale STP LRA 71P54 E704O, sindaco

assenti giustificati i membri del Collegio Sindacale signori:

* BETTONI Francesco, nato a Iseo il 25 ottobre 1971, codice fiscale BTT FNC 71R25 E333S, Presidente

* MACARIO Elio, nato a Lovere il 27 giugno 1944, codice fiscale MCR LEI 44H27 E704F, sindaco

debitamente informati, che hanno dichiarato prima d'ora con comunicazione ritenuta valida dallo stesso Presidente, di essere debitamente informati sugli argomenti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione dei medesimi, come dichiara lo stesso Presidente

Sono altresì presenti:

il Direttore Operativo della società, signor MACARIO Gianluigi nato a Lovere il 3 maggio 1968

il consulente legale della società avv. BONOMELLI Aristide nato a Seriate il 25 settembre 1982

- che i soci si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare e nessuno si è opposto alla trattazione degli stessi

Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita l'assemblea della suddetta società ai sensi di legge e di statuto ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno e la invita pertanto a deliberare sull'argomento da trattare .

Passando alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente informa l'assemblea che, a seguito dell'approvazione del nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e successive modifiche ed integrazioni), si rende necessario adeguare lo Statuto sociale alle nuove norme statali. A tal proposito, il Presidente espone all'assemblea che, con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Lovere in data 28 luglio 2022 n.28 e deliberazione dell'Assemblea della Comunità Montana dei laghi Bergamaschi in data 31 luglio 2023 n.26 è stato approvato lo schema del nuovo statuto della società a seguito dell'approvazione del D.Lgs n.175/2016, in sostituzione dello Statuto vigente.

Il Presidente propone pertanto l'approvazione del nuovo testo di Statuto, che illustra all'assemblea, conforme alle suddette nuove norme dettate per le società a partecipazione pubblica. Il tutto nel nuovo testo prima consegnato ai soci, membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale, previa lettura datane al comparente.

Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome del collegio stesso, esprime parere favorevole all'approvazione del nuovo Statuto.

L'Assemblea, preso atto di quanto riferito e proposto dal Presidente, dopo breve ed esauriente discussione, all'unanimità

delibera

- di approvare ed adottare il nuovo statuto sociale nella versione proposta dal Presidente che, composto da 30 (trenta) articoli, si allega al presente atto sotto lettera "A"

- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni potere per apportare alla deliberazione di cui sopra le modificazioni, le soppressioni e le aggiunte che fossero eventualmente richieste, in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese, dalle competenti Autorità.

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore quindici e trentacinque

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto il quale, dattiloscritto da persona di mia fiducia, scritto pure di mio pugno, è stato da me notaio letto unitamente all'allegato "A", al comparente che, ritenendolo conforme alla propria volontà, lo ha approvato e con me notaio lo sottoscrive.

Consta di due fogli di cui occupa sei pagine intere e quanto di questa sin qui.

Viene sottoscritto alle ore quindici e quaranta.

F.to:Dario Catalini

F.to: Alessandra Ghiroldi (impronta del sigillo)

Allegato "A" all'atto repertorio n.10332 raccolta n.6799 in data 27 settembre 2023

DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA

Art. 1) E' costituita una società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico, posseduto da Enti Pubblici Locali, nella definizione portata dall'art. 2 comma 1, D.Lgs. N. 267/2000 con la denominazione:

“L'ORA S.R.L.”

Qualificano la natura e le caratteristiche della Società, ai fini delle previsioni di cui all' art. 2, lett. b), c), d), h) ed m) del D.Lgs. n. 175/2016;

a. i principi e le direttive promananti dagli Statuti degli Enti Pubblici Locali o da altri Enti Pubblici, aderenti alla Società;

b. la mancanza di terzietà tra Enti Pubblici Locali soci e la Società, vista la presenza in capo ai soci medesimi, di un potere di direzione, coordinamento e supervisione;

c. il controllo esercitato dai singoli Enti relativamente ai servizi affidati, talché la società

non possiede autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione e si configura quindi come una entità distinta solo formalmente dagli Enti affidanti.

Art. 2) La Società ha sede legale in Lovere (BG).

Art. 3) - La Società è costituita, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. h) del D.Lgs. n. 175/2016 e successive modificazioni, al fine di contribuire alla realizzazione e gestione delle opere del progetto di intervento pubblico previsto dall'Accordo di Programma approvato con DPGR Lombardia n. 53622 in data 8 aprile 1997 che è stato realizzato con il finanziamento dei contributi pubblici dell'Unione Europea programma “Resider II “ misura 7/a (anni 1994/1997), oltre che con mezzi del Comune di Lovere e della Comunità Montana Alto Sebino ora Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi.

La Società ha ad oggetto:

a) la realizzazione, l'incremento e la gestione delle attrezzature e degli immobili risultanti dal progetto di intervento pubblico di cui alla premessa;

b) la gestione di impianti sportivi con particolare riguardo alla promozione degli sport d'acqua (canottaggio, vela, nuoto,etc.);

c) la promozione turistica di Lovere e dell'area territoriale della ex Comunità Montana Alto Sebino;

d) la promozione di iniziative nel settore dello spettacolo e delle arti atte all'incremento turistico nel territorio.

e) l'organizzazione di eventi e/o pacchetti turistici atti all'incremento di utenti nel territorio.

Per la realizzazione dei propri fini e per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale la società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie immobiliari e mobiliari connesse

all'attività sociale in quelle forme e con quelle modalità che siano riconosciute più idonee ed utili dall'Organo Amministrativo.

La società può, tra l'altro, contrarre prestiti a breve, medio e lungo termine e consentire iscrizioni ipotecarie sui propri immobili ed ogni altra disposizione ritenuta opportuna dall'Organo Amministrativo, purché dette operazioni siano relative allo sviluppo dell'oggetto sociale

Sono espressamente escluse in via prevalente sia l'esercizio di una o più delle attività di cui all'art. 3, commi 2 e 3 e del D.Lgs. 21 Novembre 2007 n. 231 sia l'esercizio dell'attività di cui all'art 106 del D.L.vo 385/93 ed al D.Lgs. 24 Febbraio 1998 n. 58 e smi

La società potrà ricevere l'incarico di svolgere singoli segmenti o specifiche fasi complementari alla attività di imprese esercenti servizi pubblici locali nelle materie di propria competenza e nei limiti e nelle forme previste dalla vigente normativa, ossia l'ottanta per cento del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Art. 4) La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 (duemilacent) e potrà a essere prorogata o ridotta con deliberazione dell'assemblea. L'assemblea dei Soci ha inoltre facoltà di sciogliere anticipatamente la Società a termini di legge.

CAPITALE

Art. 5) Il capitale sociale è di Euro 2.037.400 (duemilionitrentasettemilaquattrocento) diviso in quote ai sensi di legge. Non è ammessa la partecipazione di privati o di enti diversi ed in ogni caso di soggetti la cui partecipazione, qualitativamente e/o quantitativamente anche minoritaria, possa determinare una alterazione dei meccanismi di controllo analogo ovvero una incompatibilità gestionale rispetto alla normativa nazionale e comunitaria.

FINANZIAMENTI

Art. 6) La società ha la facoltà di raccogliere presso i propri soci, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche in misura non proporzionale alla quota da ciascun socio posseduta.

Tali fondi potranno essere acquisiti a titolo di finanziamento fruttifero o infruttifero, nonché a titolo di versamenti in conto capitale infruttifero ai sensi dell'art. 46 T.U.I.R. D.P.R. 917/86, sia in un caso che nell' altro con possibilità di restituzione, sulla base di quanto verrà deliberato dall'assemblea dei soci.

In caso di versamento in conto capitale infruttifero ai sensi dell'art. 46 T.U.I.R. D.P.R. 917/86, i soci potranno deliberare di trasferire, in tutto o

in parte, detti versamenti ad aumento del capitale sociale ed a copertura delle perdite di esercizio.

Art. 7) Il capitale sociale potrà essere aumentato in funzione delle necessità operative della Società.

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Art. 8) Le quote sociali sono indivisibili, mentre la loro trasferibilità totale o parziale, esclusivamente agli enti locali, è soggetta alle seguenti limitazioni:

□□il socio che intende alienare la propria quota è tenuto ad offrirla in prelazione a tutti gli altri soci iscritti nel libro relativo. Il diritto di prelazione di essere esercita per l'intera quota offerta. Nel caso in cui più soci esercitino il diritto di prelazione, esso spetterà a ciascuno di essi in misura proporzionale alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

□□L'offerta di vendita deve essere comunicata, all'Organo Amministrativo, mediante lettera raccomandata o pec, con avviso di ricevimento, spedita al domicilio della Società e contenente l'indicazione del prezzo e delle modalità di pagamento, nonché gli estremi dell'acquirente la quota.

□□L'Organo Amministrativo ne informerà prontamente i soci titolari del diritto di prelazione all'indirizzo risultante dal libro soci, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o PEC, affinché ciascuno di essi possa esercitare il diritto di prelazione, formalizzando per iscritto all'Organo Amministrativo stesso la propria volontà di acquisto della quota entro il termine di 9 (nove) 0 giorni dalla ricezione del predetto avviso. Scaduto inutilmente tale termine il diritto di prelazione si intenderà rinunciato ed il socio offerente sarà libero di vendere o trasferire a terzi la propria quota entro il perentorio termine di sei mesi, ma ad un prezzo non inferiore a quello richiesto ai soci e fermo restando quanto previsto all' Art. 9 del presente Statuto. Decorso il termine di sei mesi, senza aver perfezionato la vendita, il socio alienante dovrà nuovamente rinnovare la prelazione, nei termini sopra esposti, prima di poter alienare la propria quota.

□□il socio non può senza il consenso della maggioranza dei soci, espresso anche per lettera, sottoporre a pegno e volontariamente tutto o parte della propria quota o costituirla in garanzia o usufrutto.

Art. 9) In caso di disaccordo tra i soci sulla congruità del corrispettivo, in seguito a cessione, il valore verrà determinato inappellabilmente dagli arbitri così come stabilito all'art 29 del presente Statuto. Nella determinazione del valore della quota, gli arbitri formuleranno la valorizzazione sulla base della situazione patrimoniale-economica, redatta il giorno della comunicazione, tenendo conto del l'avviamento e secondo criteri di cessione aziendale. Il valore indicato dall'alienante si riterrà comunque congruo se non differirà di oltre il 20% (venti per cento) rispetto a quello determinato dal Collegio Arbitrale.

Art. 10) Per domicilio si intende quello risultante dal Libro Soci.

ASSEMBLEA

Art. 11) L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale; nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 c.c. con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale od altrove, purché nel territorio della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, con convocazione spedita a mezzo pec o raccomandata almeno 5 giorni prima dell'adunanza, nei modi stabiliti dall'articolo 2479 bis c.c. e viene presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, salvo che l'assemblea stessa non elegga alla presidenza uno dei soci presenti.

Quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedono, l'assemblea, ai sensi dell'art 2364 comma 2 c.c., potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra, qualora sia presente l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci siano presenti o informati.

Ciascun socio può essere rappresentato in assemblea da una sola persona, fermo restando che la partecipazione alla formazione delle deliberazioni è comunque data in proporzione del valore delle quote possedute.

Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri di accettare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci di partecipare all'Assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita, per dirigere la discussione degli argomenti all'ordine del giorno e per regolare le modalità di votazione. Il Segretario è nominato dal Presidente.

Art. 12) Il Direttore del porto turistico potrà partecipare a titolo consultivo ad ogni Assemblea dei soci in quanto attività di particolare rilevanza per il perseguimento dell'oggetto sociale.

AMMINISTRAZIONE

Art. 13) -

L'organo amministrativo è costituito dal Consiglio di amministrazione L'assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

Al Consiglio di Amministrazione si applica il D.L. 16.05.1994, n. 293 e smi .

Nella nomina del Consiglio di Amministrazione la maggioranza dei componenti verrà eletta dal socio di maggioranza relativa e i residui

componenti eletti dai restanti soci. I relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca.

I consiglieri di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità autonomia e compatibilità previsti dalle leggi vigenti. Inoltre i consiglieri devono possedere adeguate competenze riguardo i settori oggetto di gestione. E' possibile prevedere ai sensi della normativa vigente un'indennità di mandato al presidente del CDA e ai consiglieri tramite delibera di assemblea, escludendo in ogni caso previsione di trattamenti di fine mandato o corresponsione di altri emolumenti a seguito dell'attività.

Nella scelta degli amministratori, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

Art. 14) Il Presidente dovrà essere eletto dal Consiglio di Amministrazione. E' vietata la nomina del Vice Presidente, salvo che la carica stessa sia attribuita quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Art. 15) Qualora per dimissioni o altre cause venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e si dovrà procedere a nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione, riconvocando l'assemblea dei soci per le relative competenze. Si applica l'art. 2386 cod. civ.

Art. 16) L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale che non siano riservati tassativamente dalla legge alla competenza dell'assemblea dei soci.

Art. 17) Gli Atti di straordinaria amministrazione dovranno essere deliberati a maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Per atti di straordinaria amministrazione si intendono i seguenti: l'acquisto, la vendita, la permuta di beni immobili e le operazioni immobiliari in genere; l'assunzione di mutui e di finanziamento sotto qualsiasi forma; l'assenso all'iscrizione di ipoteche ed alla loro postergazione; l'assunzione, la cessione e la concessione di partecipazioni sociali, e la prestazione di garanzie di ogni natura a favore di terzi; la stipulazione di contratti di acquisto, cessione e affitto d'azienda e di rami di aziende, la vendita e l'acquisto anche in forma di locazione finanziaria di beni strumentali superiori al valore del capitale sociale.

Per detti affari di straordinaria amministrazione, il Consiglio può delegare i poteri, compreso l'uso della firma sociale, ad uno dei suoi membri,

fissando le attribuzioni, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea dei Soci.

L'Organo Amministrativo può nominare direttori e procuratori anche "ad negotia", per il compimento di determinati atti o categoria di atti.

Art. 18) -Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la Società in giudizio e nei rapporti con i terzi. In caso di assenza del Presidente ne fa le veci il Consigliere più anziano di età.

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Presidente. Il Consiglio si riunisce anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta per iscritto al Presidente da almeno due Consiglieri o da un Sindaco effettivo.

La convocazione deve essere comunicata mediante pec, lettera, email telegramma o fax indicanti l'ordine del giorno e spediti al domicilio di ciascun Amministratore e di ciascun Sindaco almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni di ordinaria amministrazione dell'Organo Amministrativo, è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tranne che non sia composto da due soli membri, in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza o astensione, il voto del Consigliere più anziano.

Delle deliberazioni deve essere redatto processo verbale da inserirsi nel Libro delle Adunanze del Consiglio di Amministrazione firmato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario.

Art. 19) All'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. L'Assemblea potrà inoltre assegnare allo stesso un compenso in misura da determinarsi in sede assembleare, nei limiti delle leggi vigenti. E' vietata la corresponsione ai componenti degli organi sociali di gettoni di presenza o premi di risultato ove deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato, in conformità all'art. 9, lett. c) D.L.gs. 175/2016 e smi

Art. 20) - Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a costituire commissioni e comitati tra i suoi membri ed anche con la partecipazione di esterni, ma limita ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non può essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al trenta per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

Nella gestione della Società, l'Organo Amministrativo ha l'obbligo espresso di redigere un programma annuale da inviare ai soci entro il 30 (trenta) settembre dell'anno precedente a quello di riferimento,

contenente le scelte e gli obiettivi da conseguire con la specifica, tra l'altro:

- dell'indicazione delle linee di sviluppo sulle quali la Società intende perseguire gli obiettivi sociali e più in specifico dei rami di attività in essere o da predisporre per lo sviluppo;
- i programmi di interventi in merito alle predette linee di sviluppo con le relative modalità di gestione in particolare nell'aspetto finanziario;
- la previsione in merito alla determinazione delle eventuali tariffe dei servizi gestione.

Art. 21) - Sino a contraria deliberazione dell'assemblea, nessun Amministratore è vincolato dal divieto di cui all' Art. 2390 del Codice Civile.

Art. 22) - Il Direttore del porto turistico potrà partecipare a titolo consultivo ad ogni Consiglio di Amministrazione in quanto attività di particolare rilevanza per il perseguimento dell'oggetto sociale.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 23) - La gestione della società è controllata da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e da due supplenti, funzionante a norma di Legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è eletto dal socio di minoranza mentre i due membri effettivi sono eletti dal socio di maggioranza. Un membro supplente eletto dal socio di maggioranza e uno dal socio di minoranza.

Nella nomina del collegio, dovranno essere rispettate le quote di genere. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili, ferma l'applicazione del D.L. 16.05.1994, n. 293.

E' possibile nominare in alternativa al collegio un unico sindaco, di concerto tra i soci su proposta del socio di minoranza.

Per quanto concerne il funzionamento del Collegio si farà riferimento a quanto previsto dagli articoli 2477-2403 eseguenti del Codice Civile.

E' vietata la corresponsione ai componenti del collegio gettoni di presenza o premi di risultato ove deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato, in conformità all'art. 9, lett. c) D.L.gs. 175/2016.

SOGGEZIONE AD ATTIVITA'DI DIREZIONE E CONTROLLO

Art. 24) - La Società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all' articolo 2497-bis Comma secondo del Codice Civile.

CONTROLLO ANALOGO, CONGIUNTO E DIFFERENZIATO

Art. 25) - L'affidamento diretto di servizi pubblici locali alla società potrà essere disposto, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria, da parte di soci rappresentanti enti locali (di seguito "soci affidatari").

La società gestisce i servizi in via esclusiva a favore dei soci affidatari ed in ogni caso nell'ambito dei territori di competenza di dette Amministrazioni. I soci affidatari esercitano congiuntamente e/o disgiuntamente, i più ampi poteri di direzione, coordinamento e supervisione sugli organi ed organismi societari ed in particolare:

- possono convocare gli organi della società per chiarimenti sulle modalità di svolgimento dei servizi pubblici locali;
- possono richiedere periodicamente e comunque non più di 2 volte l'anno relazioni sulla gestione dei servizi e sull'andamento economico-finanziario;
- possono gestire forme di controllo di gestione con le modalità stabilite dai regolamenti interni delle Amministrazioni affidatarie;

Dovranno essere comunicati gli ordini del giorno delle assemblee del CDA ai soci e su richiesta dovranno inviare documenti relativi ai verbali delle proprie adunanze nonché gli atti relativi a operazioni rilevanti quali acquisti, cessioni al di sopra di 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) euro e contratti di qualsiasi natura stipulati.

Ai fini della efficace gestione dei citati servizi gli organi della società rispondono dell'attività svolta anche agli organismi individuati dal presente atto.

Il controllo da parte dei soci affidatari, oltre che mediante le prerogative di socio della società così come definite dal diritto societario, potrà essere svolto anche attraverso l'istituzione di appositi comitati.

BILANCIO-SCIoglimento - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 26) - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno ed entro i termini di Legge verranno formulati l'inventario ed il bilancio.

Gli utili netti risultanti dal Bilancio annuale dovranno essere ripartiti nel modo seguente:

- una quota stabilita dall'Organo Amministrativo, che non dovrà essere inferiore alla misura prevista dalla Legge ai sensi dell'art 2430 Codice Civile verrà assegnata al fondo di riserva legale;
- il residuo utile dovrà essere attribuito a capitale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea per la costituzione o ampliamento di eventuali riserve e fermo restando comunque lo scopo di reimpiego in attività concernenti lo scopo sociale.

Art. 27) - In caso di scioglimento della Società da qualsiasi causa dipendente, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

DIRITTO DI RECESSO

Art. 28) Il diritto di recesso compete, nei soli casi di legge, al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o PEC all'Organo Amministrativo entro 30 (trenta) giorni dal giorno in cui:

- è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;
- il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata A.R. o PEC, che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;
- il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso.

Gli amministratori dovranno annotare senza indugio nel Libro Soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall' art. 2473 Codice Civile.

CLAUSOLA ARBITRALE

Art. 29) Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la Società, incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci e revisore, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della Società, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

Nel caso in cui l'arbitro designato sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società. L'arbitro deciderà ritualmente, secondo diritto.

Se per qualsiasi motivo l'arbitro dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda si intende integralmente accettato con l'adesione al presente Statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali.

Anche le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari sono devolute all'arbitro come sopra nominato.

Le modifiche dell'atto costitutivo, modificative o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

RINVIO

Art. 30) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata.

F.to: Dario Catalini

F.to: Alessandra Ghiroldi (impronta del sigillo)